

Legge regionale 14 novembre 2014 , n. 22 - TESTO VIGENTE dal 10/08/2024

**Contrasto alla solitudine e promozione dell'invecchiamento attivo.**

**Art. 14**

*(Disposizioni finanziarie)*

**1.** Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 3, è autorizzata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2014, a carico dell'unità di bilancio 8.7.1.3390 e del capitolo 4470 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Programma di interventi in materia di promozione dell'invecchiamento attivo".

**2.** All'onere di 80.000 euro per l'anno 2014 derivante dal disposto di cui al comma 1, si provvede mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 10.4.1.1170 e dal capitolo 1490 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.